


# IL NUOVO MODELLO DI FORMULARIO ART.230 C.5 D.LGS 152/06: INQUADRAMENTO NORMATIVO ED INDICAZIONI TECNICO-OPERATIVE

**Relatore: Ing. Maria Carmina Glorioso**

*Componente segreteria tecnica del Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali*



# Evoluzione normativa art. 230, comma 5, TUA

**Dal 2006 a fine 2010 5.** Con decreto del Ministro dell'ambiente... sono definite le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle fognature, sulla base del criterio secondo il quale tali rifiuti si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva”.

## **Dal 2011 a luglio 2021 (modificato con D.Lgs. 205/2010)**

«5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti».

## **Testo attuale (legge 29/7/2021, n. 108)**

5. I rifiuti provenienti dalle attività' di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, **compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili,** si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. **La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.** Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, **nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb).** Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività' di raccolta e di trasporto di rifiuti, e **all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6/6/1974, n. 298»**

# Definizione Modello Unico ex art. 230, comma 5

Con delibera **21 dicembre 2021, n. 14** il Comitato Albo Gestori ha approvato il modello di Documento Unico (riprodotto il allegato A), con le indicazioni riportare nella descrizione tecnica contenuta nell'allegato B.

In tale delibera si afferma espressamente che: «Il documento unico (DU) è utilizzato come **modello sostitutivo al (FIR)** Formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 156/2006 esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l'attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo ... oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento ... , nonché «il modello di documento unico è emesso dal soggetto che effettua attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività»

Il D.U. è prodotto e vidimato tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell'Albo gestori, che lo identifica con un numero univoco e va stampato in e compilato in duplice esemplare dal 30 aprile 2022 (entrata in vigore della delibera 14/2021)

Con successiva delibera del 21 aprile 2022, **n. 4**, la data del 30 aprile è stata prorogata al **1° luglio 2022**, dando un mese di tempo (dal 1° al 30 giugno 2022 per la **sperimentazione** del citato DU emesso dal sito dell'Albo con vidimazione virtuale con il sistema ViVi.Fir. Raggiungibile attraverso il sistema delle CCIAA

Per cui, da oltre 7 mesi, stiamo applicando a regime questa disposizione, che passeremo a vedere nel dettaglio

## RIFERIMENTI:

1. [Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021](#)
2. [Deliberazione n. 4 del 21 aprile 2022](#)
3. [Modulo-Albo-2022-A\\_Art230c5.pdf](#) - (FACSIMILE del Modello FIR Ar. 230 comma 5 D.lgs 152/2006)
4. [Chiarimento della Direzione generale per l'Economia circolare](#) del Ministero della Transizione ecologica
5. **VIDEOGUIDA ALBO** - Formulario unico manutenzione fognaria <https://www.youtube.com/watch?v=uh1I9SinC7o>
6. **Interoperabilità, Manuale Operativo** [https://demovivifir.ecocamere.it/assets/docs/20210308\\_ViViFir-ManOp\\_\(rev01\).pdf](https://demovivifir.ecocamere.it/assets/docs/20210308_ViViFir-ManOp_(rev01).pdf)

## Per l'utente, il tutto si riduce ad una cosa assai semplice:

Per attivare l'emissione dei FIR Art.230c5 è necessario che l'impresa sia iscritta all'ALBO e acceda alla propria area riservata nel portale [www.albonazionalegestoriambientali.it](http://www.albonazionalegestoriambientali.it)


È necessario che l'impresa possieda i requisiti minimi per poterlo fare (*sia almeno iscritto alla Categoria 4 con almeno uno dei due CER richiesti 200304 oppure 200306*).

Selezioni la voce del menu dei servizi "FIR Art.230c5" e attiva il blocco per la numerazione di questi FIR



e attiva il

Nel piè di pagina, se l'utente dispone dei requisiti minimi, troverà un "pulsante" per la creazione del BLOCCO per la produzione dei FIR Art.230c5, e dopo averlo selezionato, apparirà il codice assegnato al BLOCCO FIR personale.



Immediatamente sotto all'identificativo del blocco, si attiva il pulsante per la produzione dei FIR



Ogni formulario prodotto in questo modo apparirà nell'elenco sottostante, attraverso il quale l'utente potrà scaricare il file del formulario in formato PDF. **ATTENZIONE!** Il file in formato PDF può essere scaricato una sola volta, esattamente come avviene in ambiente ViViFIR.

Il formulario in formato PDF viene fornito con alcuni dati dell'impresa: **il codice fiscale, la ragione sociale e il numero di iscrizione all'ALBO.** Altre informazioni come l'indirizzo e la data di iscrizione non si possono esporre, come già noto, a causa delle condizioni poste, che rendono indeterminabili a priori queste informazioni.

MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL'ARTICOLO 35 LETTERA e-DIS) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108							
FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI - DOCUMENTO UNICO ART. 230, COMMA 5, DEL D.LGS 152/06							
Serie e numero:	XHHH 000004 M		Data di Emissione:	/ /	Numero Registro:		
<b>1</b>	<b>SOGGETTO CHE EFFETTUA L'ATTIVITA' DI PULIZIA MANUTENTIVA EX ART. 230, COMMA 5, DEL D.LGS 152/06</b>						
Denominazione o Ragione sociale:	TEST DITTA Ecocerved		Codice Fiscale:	03991350376	Sede legale:	_____	
N° Aut./Albo Gest. Amb:	XX00001	del	___ / ___ / ___	Cognome e Nome Conducente:	_____		
Data inizio trasporto:	/ /	ora		Targa automezzo:		Targa rimorchio:	

## **Fino a questo punto, ogni cosa è stata risolta esclusivamente attraverso il portale dell'Albo Gestori Ambientali.**

L'impresa potrebbe dover coinvolgere altre persone nell'operazione di emissione dei FIR Art.230c5, ha due possibilità:

- 1) concede ad altri collaboratori i privilegi per l'accesso all'area riservata dell'ALBO, consapevole che tale accesso sarebbe complessivo per tutti i servizi esposti .
- 2) nel caso non l'avesse già fatto, può accreditarsi al servizio "ViViFIR.ecocamere.it" secondo le consuete modalità (vedi: <https://vivifir.ecocamere.it>).

Accedendo al sistema ViViFIR troverà già presente il BLOCCO per la produzione dei FIR Ar.230c5. e potrà delegare tutti gli operatori secondo i diversi modelli organizzativi desiderati. Qualsiasi cosa avvenga in ViViFIR su questi FIR, sarà visibile anche attraverso l'area riservata dell'ALBO e viceversa.



## RIASSUMENDO:

- per utilizzare questo tipo di formulari è necessario che l'impresa iscritta all'Albo soddisfi i requisiti minimi richiesti per poter emettere FIR ai sensi dell'Art.230 comma 5;
- l'erogazione dei PDF FIR-Art.230c5 attraverso la procedura manuale è consentita solo dall'area riservata all'impresa nell'ALBO, e questo avviene anche se l'impresa non si è mai accreditata nel sistema ViViFIR;
- il blocco (unico) per produrre i PDF FIR-Art.230c5 può essere generato esclusivamente dall'area riservata;
- per produrre i FIR-Art.230c5 via API ViViFIR è necessario disporre delle credenziali applicative ViViFIR collegate (delegate) dal soggetto iscritto all'ALBO che dovrà accreditarsi al ViViFIR, eventualmente delegare altro soggetto, e disporre delle credenziali Client Secret per l'interoperabilità applicativa;
- fino al 30/06/2022 l'attività è stata sperimentale, pertanto i blocchi FIR Art.230c5 erano visibili esclusivamente in area DEMO di ViViFIR e in area PRODUZIONE dell'AlboGestoriAmbientali;
- dal 1° luglio 2022, è stata attivata anche l'area PRODUZIONE di ViViFIR (per questi FIR Art.230c5).

Home Pratiche Telematiche Elettronico mezzo Carnozzerie FIR Art.230 c.5 Diritti Profilo Impresa Ricerca RT Privacy Assistenza ESO

### GESTIONE VIDIMAZIONE FORMULARI - ART.230 C.5

██████ - Codice fiscale: ██████ - ditta ██████

Secondo Deliberazione n. 04 del 21 aprile 2022, fino al 30 Giugno 2022, il servizio è disponibile solo ad uso dimostrativo.

La Deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021, "Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell'articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006", ha disposto che per la raccolta e il trasporto di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, si utilizzi un unico documento di trasporto rifiuti per automezzo e percorso di raccolta.

La successiva Deliberazione n. 04 del 21 aprile 2022, "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021", ha definito che:

- Il modello di formulario contenuto nell'allegato "A" alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 sarà disponibile sul portale dell'Albo nazionale Gestori Ambientali già a partire dal 1° giugno 2022, in modo da consentire, fino al 30 giugno 2022, un periodo di sperimentazione finalizzato a testarne le funzionalità e la fruibilità per le imprese interessate.  
[Download del Modulo-Albo-2022-A\\_Art230c5.pdf](#)
- La numerazione unica di identificazione e la vidimazione del modello di formulario contenuto nell'allegato "A" alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021, verranno apposte in modalità virtuale mediante l'interconnessione applicativa del portale dell'Albo nazionale Gestori Ambientali con il servizio esposto dal sistema VI.VI.FIR raggiungibile attraverso la rete delle Camere di Commercio, al quale il Gestore dovrà preventivamente accreditarsi secondo le regole in uso nel sistema VI.VI.FIR, qualora intendesse anche attivare l'interoperabilità applicativa sul nuovo modello di formulario contenuto nell'allegato "A" alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021.

Pertanto, dal 1° luglio 2022 sarà vigente la piena operatività per l'emissione e vidimazione virtuale tramite il portale dell'Albo del nuovo documento unico (con compilazione manuale) nonché l'apertura dei servizi di interoperabilità applicativa che consentiranno ai gestori di collegare i propri software gestionali al sistema di emissione e vidimazione virtuale del nuovo documento unico.

Blocco virtuale: **WRCH** Data Creazione: 08/06/2022 15:44

#### Richiesta nuovo formulario

Richiesta

#### Ricerca formulari

Data inizio:      Data fine:      Seriale:      Cerca

Seriale	Data richiesta	Stato	Azioni
WRCH 000018 N	10/06/2022 10:29		Scarica formulario ↓
WRCH 000017 G	09/06/2022 22:46		Scarica formulario ↓
WRCH 000016 W	09/06/2022 22:44	Annullato	Annullato il 10/06/2022 10:31

Questo è quanto si vede nell'area riservata sul sito dell'Albo



## **Passiamo ad esaminare nel dettaglio il modello contenuto nell' allegato A alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 e le corrette modalità di compilazione**

La struttura del modello riproduce sostanzialmente le informazioni previste come obbligatorie per il Fir di cui all'art. 193.

Troviamo una **prima sezione [1] la "sezione anagrafica"** del soggetto che effettua l'attività di pulizia manutentiva, che coincide con il soggetto che effettua il trasporto dei rifiuti che si considerano prodotti da tale attività. Vanno inseriti:

- denominazione o ragione sociale ed codice fiscale dell'impresa;
- **indirizzo della sede legale dell'impresa che effettua la pulizia manutentiva o, nel caso di trasporto diretto verso l'impianto di destinazione, l'unità locale da dove trae origine l'attività di pulizia manutentiva;**
- n. iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali; cognome e nome del conducente; identificativo dei veicoli di trasporto; data e ora di partenza.

FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI - DOCUMENTO UNICO ART. 230, COMMA 5, DEL D.LGS 152/99

Carta e numero:	XHHH 000004 M			Data di Emissione:	/ /		Numero Registro:		
<b>1</b>	<b>SOGGETTO CHE EFFETTUA L'ATTIVITA' DI PULIZIA MANUTENTIVA EX ART. 230, COMMA 5, DEL D.LGS 152/99</b>								
Denominazione o Ragione sociale:				Codice Fiscale:		Sede legale:			
TEST DITTA Ecooerved									
N° Aut./Albo Gest. Amb:	XX000001	del	/ /	Cognome e Nome Conducente:					
Data inizio trasporto:	/ /	ora		Targa automezzo:		Targa rimordio:			



**Nella sezione [3]** vanno inseriti i dati relativi ai rifiuti trasportati:

- indicazione del rifiuto, [20 03 04] o [20 03 06] **alternativi tra loro**. Si precisa che nel caso del codice EER 20 03 04 (fanghi delle fosse settiche) si intendono ricompresi anche i fanghi derivanti

**1) da manufatti analoghi,**

**2) da tutti i sistemi individuali a servizio degli insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, di cui all'articolo 100, comma 3 del d.lgs 152.**

**3) dai bagni mobili,**

**qualora prodotti dall'attività di pulizia manutentiva di suddette installazioni**

- indicazione delle caratteristiche fisiche codificate: principalmente 3- fangoso palabile e 4- Liquido. Nei casi in cui si rendesse necessario, è possibile indicare anche una delle altre caratteristiche fisiche codificate, 1-solido pulverulento e 2-solido non pulverulento. sono alternative;

- indicazione del numero di contenitori utilizzati suddivisi tra cisterne e contenitori;

- indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti da indicarsi nel caso in cui il rifiuto sia **destinato allo smaltimento in discarica**

3 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO					
Codice dell'Elenco europeo dei Rifiuti:		Stato fisico:		Contenitori:	
20 03 _ _		<input type="checkbox"/> 1 Solido pulverulento <input type="checkbox"/> 2 Solido non pulverulento	<input type="checkbox"/> 3 Fangoso palabile <input type="checkbox"/> 4 Liquido	Cisterna n.	Cassone n.
Caratteristiche chimico / fisiche: se conferito in discarica:					
4 QUANTITÀ					

**Nella sezione [4] si dovrà inserire la quantità di rifiuti trasportati**, intesa come somma delle quantità indicate nella sezione 2, espressa in kg o in litri (in partenza e/o da verificare a destino).

4 QUANTITÀ			
Peso lordo:	<input type="text"/>	Kg	<input type="text"/> (Quantità complessiva somma del punto 2)
Tara veicolo:	<input type="text"/>	Kg	
			<input type="radio"/> Kg o <input type="radio"/> lt
			<input checked="" type="radio"/> Peso da verificarsi a destino

2 RACCOLTA E TRASPORTO EX ARTICOLO 230, COMMA 5, DEL D.LGS. 152/2006					
indirizzo intervento		quantità stimata kg/litri	indirizzo intervento		quantità stimata kg/litri
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	6.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	7.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	8.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	9.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	10.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ANNOTAZIONI					
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					

## PASSIAMO ALLA SEZIONE 5 SUDDIVISA IN DUE SOTTOSEZIONI ALTERNATIVE TRA LORO.

Una prima sezione **[5.1]** che sarà compilata nel caso in cui il rifiuto sia raggruppato temporaneamente presso la sede o una unità locale del soggetto che effettua la pulizia manutentiva; dovranno essere riportati i dati relativi all'indirizzo del sito presso il quale viene effettuato il raggruppamento temporaneo nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*) D.L.gs 152/2006. **L'indirizzo del sito dovrà essere indicato se diverso dalla sede riportata nella sezione [1].** Lo stesso deve necessariamente coincidere con la sede o una unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia

5.1 A RAGGRUPPAMENTO IN DEPOSITO TEMPORANEO EX ART. 183, C. 1, LETT. bb) DEL D.LGS. 152/2006				5.2 A DESTINATARIO TITOLATO AL TRATTAMENTO			
Raggruppamento temporaneo ex articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 tenuto presso la sede del soggetto che effettua l'attività di pulizia manutentiva ex articolo 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, con le modalità previste dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006.				Recupero codice R		Smaltimento codice D	
Data: / /				Denominazione o Regione Sociale:			
Ors di arrivo:				Codice Fiscale:			
Sito: (se diverso dal punto 1)				Luogo di destinazione:			
				N° Autorizzazione fabbricazione:		del / /	
				Comunicazione ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.L. gs 152/06 <input type="checkbox"/>			
				ANNOTAZIONI			

Nel caso in cui il rifiuto sia conferito direttamente ad un impianto di trattamento; **si andrà a compilare la SEZIONE [5.2]:**

- codice dell'attività di recupero o smaltimento a cui è avviato il rifiuto non va indicato nel caso di impianto con comunicazione ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.L.gs. 152/06);
- denominazione o ragione sociale e il CF dell'impresa che effettua il trattamento;
- indirizzo dell'unità locale di destinazione del rifiuto;
- n. autorizzazione o estremi dell'iscrizione effettuata ai sensi degli artt. 214 e 215, del D.L.gs 152/2006. Qualora il rifiuto fosse conferito ad impianto di depurazione indicare gli estremi della comunicazione ai sensi dell'art. 110 D.L.gs 152/06.

5.1		A RAGGRUPPAMENTO IN DEPOSITO TEMPORANEO EX ART. 183, C. 1, LETT. bb) DEL D.LGS. 152/2006	
Raggruppamento temporaneo ex articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 tenuto presso la sede del soggetto che effettua l'attività di pulizia manufatti ex articolo 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, con le modalità previste dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006.			
Data:	/ /	Orario di arrivo:	
Sito:	(se diverso dal punto 1)		
5.2		A DESTINATARIO TITOLATO AL TRATTAMENTO	
Recupero codice R		Smaltimento codice D	
Denominazione o Ragione Sociale:			
Codice Fiscale:			
Luogo di destinazione:			
N° Autorizzazione /iscrizione:		del	/ /
Comunicazione ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.L. gs 152/06		<input type="radio"/>	
ANNOTAZIONI			

Nella **SEZIONE [6]** va posta la firma del soggetto che effettua la pulizia manutentiva, per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario di trasporto rifiuti, documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.

Nella **SEZIONE [7]** in caso di conferimento all'impianto di trattamento di cui alla sezione 5.2, il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l'ora e la firma, indicando il proprio nome e cognome.

<p><b>6</b> <b>FIRMA</b></p> <p>Firma del soggetto che effettua la pulizia manutentiva:</p>						
<p><b>7</b> <b>RISERVATO AL DESTINATARIO</b></p> <p>Si dichiara che il carico è stato:</p>						
<input type="radio"/>	Accettato per intero con peso verificato a destino di Kg			<input type="radio"/>	Accettato parzialmente con peso verificato di Kg	
<input type="radio"/>	Respinto per le seguenti motivazioni:					
<p><b>ANNOTAZIONI</b></p>						
Data:	/	/	Or:	Nome e Cognome:		
Firma del Destinatario:						
<p><small>VIA VAI del 1006022 14 18.02 per conto della Camera di Commercio di Roma, S.p.A. di 028130218 - 1987 DITTA Bussard</small></p>					<b>XHHH 000004 M</b>	
<p><small>Copia    CN/ effettua pulizia    Destinatario    <i>Allegare in duplice copia. Una rimane presso chi effettua pulizia manutentiva e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.</i></small></p> <p><b>Modulo Art.230c5 - Albo-2022-A - D.lgs n.152/2006 s.m.l. Art. 230 comma 5 - MODELLO CONFORME</b></p>						

## Approfondimenti relativi alla **SEZIONE [5]:**

Si ricorda che **il raggruppamento temporaneo** previsto alla **Sezione [5.1]** dovrà rispettare tutte le condizioni di cui all'articolo 185 bis comma 2 D.L.gs 152/2006, in particolare:

- *lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose dovrà avvenire conformemente al regolamento (CE) 850/2004; e nel rispetto delle norme che disciplinano l'etichettatura delle sostanze pericolose.*
- i rifiuti raccolti dovranno essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento alternativamente, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, **il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;**
- i rifiuti dovranno essere raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose;

**Nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo Sezione [5.1], è possibile effettuare un'unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, in ragione del regime di "fictio iuris" stabilita dall'articolo 230, comma 5, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico ex art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.**

La successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo all'impianto di destino **è SEMPRE accompagnata dal formulario** di identificazione del rifiuto di cui **all'articolo 193 del D.Lgs 152/2006.**

QUESITO	RISCONTRO
<b>È possibile avere una guida / manuale operativo, accessibile a tutti, riguardante sia la parte di vidimazione che quella di compilazione e utilizzo del formulario?</b>	Per la compilazione si può rimandare alle istruzioni riportate nell'allegato B alla Delibera del CN n.14/2021 - Potremmo mettere a disposizione anche le slide che ho predisposto per la generazione dei FIR vidimati virtualmente dall' area riservata del sito dell' Albo -
<b>Sarà possibile per l'azienda delegare l'Associazione per la vidimazione e stampa del FIR spurghisti? Ad oggi si riesce ad accedere solo con le credenziali dell'azienda ma non con quelle delle Associazioni.</b>	L'impresa per coinvolgere altre persone nell'operazione di emissione dei FIR Art.230c5, ha due possibilità: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. concede i privilegi per l'accesso all'area riservata dell'ALBO, consapevole che tale accesso sarebbe complessivo per tutti i servizi esposti,</li> <li>2. oppure, può accreditarsi al servizio "ViViFIR.ecocamere.it" secondo le consuete modalità (vedi: <a href="https://vivifir.ecocamere.it">https://vivifir.ecocamere.it</a>), nel caso non l'avesse già fatto e potrà delegare tutti gli operatori secondo i diversi modelli organizzativi desiderati. Accedendo al sistema ViViFIR troverà già presente il BLOCCO per la produzione dei FIR Ar.230c5. Inoltre qualsiasi cosa avvenga in ViViFIR su questi FIR, sarà visibile anche attraverso l'area riservata dell'ALBO e viceversa.</li> </ol>
<b>Può essere compilato 1 formulario per ogni comune di intervento o possono essere inseriti più comuni diversi?</b>	E' possibile inserire (sez.2) più interventi anche effettuati in comuni diversi.
<b>Quale codice mettere nella "destinazione del rifiuto"?</b>	Il codice dell'attività di recupero o smaltimento a cui è avviato il rifiuto (non sarà da individuare nel caso di impianto con comunicazione ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.L.gs. 152/06)
<b>Caratteristiche chimico/fisiche: confermata la necessità di inserirle solo in caso di conferimento in discarica, e non anche nel caso di conferimento a depuratori per liquidi?</b>	l'indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti sono da indicarsi nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica e quindi operazioni di smaltimento.

**Il formulario "spurghisti" si utilizza all'interno di una sola giornata o può essere utilizzato su più giornate (fino al riempimento della cisterna)?**

L'introduzione del modello unico per il trasporto dei rifiuti da manutenzione fognaria non modifica quanto stabilito al comma 15 dell' art.193 del DLgs 152/06 relativamente agli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto fino a 72 ore esclusi i giorni in cui è vietata la circolazione su strada.

**Per le molte imprese che continuano ad operare col cartaceo, si segnalano difficoltà maggiori nella compilazione cartacea, non più in formato ricalcabile con doppia compilazione e quindi con conseguente margine d'errore.**

E' la stessa procedura che da un paio di anni (o quasi) è usata per il VIVIFIR e non è stato registrato questo aumento di errore nella compilazione del formulario vidimato virtualmente.

**Infine si segnala che le imprese continuano ad evidenziare preoccupazioni rispetto alla nuova previsione dell'art. 230 c.5 in merito al requisito dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.**

E' legge non possiamo farci niente

**Quesito in merito al trasbordo fuori dalla sede aziendale: Le modalità operative di cui alla delibera n.14 del 21/12/2021 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, prevedono solo due casi: in uno si parla di raggruppamento presso la sede aziendale e l'altro di trasporto direttamente dal cliente all'impianto finale.**

**Non si parla mai di trasbordo da mezzo a mezzo né si parla di trasbordo effettuato fuori dalla sede aziendale**

**L'introduzione del modello unico per il trasporto dei rifiuti da manutenzione fognaria non modifica quanto stabilito al comma 15 dell' art.193 del DLgs 152/06 relativamente agli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonche' alle soste tecniche per le operazioni di trasbordo.** Le indicazioni da seguire restano quelle riportate nella circolare GAB/DEC/812/98: *"In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario, il trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario di identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti."*

**è corretto l'uso dei "nuovi" formulari solo nei casi in cui il produttore e il trasportatore sono la medesima entità e solo per i rifiuti 200304 e 200306?**

SI. E' corretto l'uso per i due codici cer 200304 e 200306 derivanti dall'attività di pulizia manutentiva ai sensi dell' art.230 comma 5. In questa ipotesi il legislatore ha appunto previsto che il produttore del rifiuto sia il manutentore, per cui coincide anche con il trasportatore.

**è accettato l'utilizzo del format prodotto da una tipografia rispettando le matricole e codici fornite dall'Albo? Oppure le (due) copie devono essere compilate a mano? e' ammesso l'uso di carta carbone?**

L'emissione del Formulario già vidimato virtualmente può avvenire solo utilizzando la funzione prevista nel menù servizi area riservata delle imprese sul sito [albogestorimambientali](https://vivifir.ecocamere.it) oppure attraverso il sistema ViViFIR al sito: <https://vivifir.ecocamere.it> dove l'impresa troverà già presente il BLOCCO per la produzione dei FIR Ar.230c5. A questo punto l'impresa dovrà generare, scaricare e stampare il formulario vidimato virtualmente. Per la stampa può anche rivolgersi a tipografie, l'importante è che venga stampato il documento emesso tramite l'apposita funzione.

**è corretto che in caso di più interventi relativi alla pulizia delle fognature (e quindi utilizzo del codice 200306) effettuati in date differenti. non sia necessario inserire le date e gli orari di ciascuna pulizia? In caso contrario dove vanno inserite?**

L'introduzione del modello unico per il trasporto dei rifiuti da manutenzione fognaria non modifica quanto stabilito al comma 14 dell' art.193 del DLgs 152/06 per cui la micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore. Inoltre, rispetto all'indicazione dell'orario e più in generale sulle modalità di compilazione del formulario restano vigenti/valide ed efficaci le indicazioni riportate nella circolare GAB/DEC/812/98

**è confermato che il formulario così compilato, non dovrà essere annotato nel registro di carico/scarico?**

Premesso che l'entrata in vigore del nuovo modello non modifica le modalità di registrazione nel registro C/S, la deliberazione n.14/2021 del CN art. 2 c.4-5 ha ribadito che:....

4. Una volta effettuato il trasporto il documento unico integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, riportato sul documento unico ex art. 230, comma 5, del d.lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.

**GRAZIE A TUTTI PER  
L'ATTENZIONE.**

*Melina*

